



CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la Puglia

Al Sindaco del
Comune di Galatone (LE)
affarigenerali.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it

All'Organo di revisione del
Comune di Galatone (LE)
dott.buccino@arubapec.it

OGGETTO: RENDICONTI DEGLI ESERCIZI 2016-2017.

Visti i questionari relativi ai rendiconti degli esercizi **2016** (Siquel) e **2017** (Conte), si chiede di fornire i seguenti dati o chiarimenti.

1) Come già avvenuto per i rendiconti 2012 (approvato in data 6 maggio 2013), 2014 (approvato in data 25 maggio 2015), 2015 (approvato in data 25 maggio 2016) e per il bilancio di previsione 2016-2018 (approvato sempre in data 25 maggio 2016), anche i rendiconti del biennio **2016** e **2017** in esame sono stati approvati oltre i termini previsti dalla legge, rispettivamente il 26 maggio 2017 ed il 20 giugno 2018. Considerato che in passato, con la nota di risposta relativa all'istruttoria sui rendiconti 2012-2013 (n.1751 del 22 gennaio 2016, pag.2) il Comune di Galatone aveva motivato il ritardo nell'approvazione del rendiconto 2014 con l' "enorme mole di lavoro" derivante dall'applicazione delle nuove regole contabili (giustificazione priva di rilevanza giuridica), e che poi con la nota di risposta relativa all'istruttoria sui rendiconti 2014-2015 e bilancio 2016-2018 (n. 26415 del 10 novembre 2017) il ritardo era stato imputato allo stato di salute precario del Responsabile del Settore Finanziario, venuto a mancare in data 09 agosto 2017, si chiede di

indicare le ragioni dell'ulteriore ritardo nell'approvazione dei rendiconti 2016 e 2017, specificando se, nelle more dell'approvazione dei rendiconti indicati, si sia proceduto ad assunzioni di personale o collaborazioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento a processi di stabilizzazione in atto. Si comunichi anche la data di approvazione del rendiconto 2018 e se, a fronte dei ritardi indicati, il Prefetto abbia proceduto ad avviare le procedure disciplinate dagli articoli 141 e 227 del D.Lgs. n.267/2000.

2) Nel corso del 2016 (punto 1.1 a pag.2 del relativo questionario) l'Organo di revisione ha osservato talune irregolarità e anomalie gestionali al Consiglio Comunale, in sede di relazione al rendiconto. Nello specifico, sono state rilevate la non congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi rischi contenzioso (come da nota al punto 1.1, pag.2, del questionario 2016: *"la valutazione dei fondi rischi necessita di una completa ed attenta ricognizione di tutto il contenzioso dell'ente che ad oggi appare incompleto, anche in relazione agli incarichi legali affidati in tempi passati e necessitanti di attenta ricognizione contabile degli stessi"*; come da punto 1.10.2 a pag.24 del questionario 2016, i Revisori evidenziano che l'ente *"non ha effettuato una attenta ricognizione del contenzioso pregresso e dunque ha proceduto ad accantonare solo quote forfettarie di oneri. Il Collegio ha posto riserva sulla congruità del fondo contenzioso o spese legali"*; come da relazione al rendiconto 2016 (pag.21), il medesimo Collegio ha osservato *"l'assenza di una puntuale ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti ed attuali, pertanto la valutazione è basata sulle comunicazioni effettuate verbalmente dal responsabile del servizio finanziario"*) e la non attendibilità dei valori patrimoniali e dei risultati economici generali e di dettaglio per via dell'assenza di un inventario dei beni mobili ed immobili aggiornato e riclassificato, nonché dell'assenza di carte di lavoro coerenti, anche alla luce della nuova normativa, che ha impedito all'Organo di revisione di attestare la corrispondenza tra le scritture dell'ente e la situazione di fatto del patrimonio dell'ente (come da punto 5.2.1 a, b, c a pag.35 del questionario 2016, i Revisori, *"in considerazione dell'assenza di scritture sistematiche, di un inventario aggiornato e riclassificato nonché per i rilievi esposti"*, non sono stati in grado di attestare la completezza e l'attendibilità della contabilità economico patrimoniale e dei suoi documenti; come da relazione al rendiconto 2016 (pag.51), l'assenza di un *"inventario generale dei beni mobili ed immobili, aggiornato e riclassificato, nonché l'assenza di carte di lavoro*

coerenti, anche alla luce della nuova normativa", ha impedito all'Organo di revisione di "attestare la corrispondenza tra le scritture dell'ente e la situazione di fatto del patrimonio dell'ente"). Si chiede di descrivere le azioni poste in atto al fine di conformarsi alle indicazioni dettate dai Revisori in sede di relazione al rendiconto 2016. Considerato che all'epoca della redazione del questionario 2016 l'Organo di revisione (punti 2, 2.1 e 2.2 a pag.2 del relativo questionario) aveva anche rilevato una serie di inadempimenti relativamente alla documentazione da trasmettere alla BDAP (es. mancata allegazione degli atti indicati dalla lettera l) alla lettera p) dell'art. 11 c. 4 d.lgs 118/2011, mancata trasmissione del bilancio consolidato, mancato superamento degli esiti di quadratura), nonché circa l'obbligo della codifica elementare che "non risulta visualizzata sul mandato cartaceo" (punto 6, pag.4 con nota a pag.5, e punto 17, pag.7 del questionario 2016), si attesti il superamento delle criticità elencate, indicando, in particolare, le modalità di calcolo del FCDE e del fondo rischi contenzioso.

3) Il rendiconto 2016 (tabella 1.1.1, pag.9 del questionario) ed il rendiconto 2017 (Sezione I.I. - Gestione Finanziaria - Cassa, pag.25 del questionario) presentano entrambi, in termini di cassa, una differenza negativa di parte corrente (rispettivamente euro - 226.225,20 ed euro - 1.501.424,61). Il rendiconto 2016 (tabella 1.1.1, pag.10 del questionario) registra anche una differenza di parte capitale negativa (euro - 577.987,40). Si chiede di descrivere le cause di quanto indicato e le misure correttive adottate.

4) Con deliberazione n.135/PRSP/2018 del 14 settembre 2018 questa Sezione regionale di controllo aveva deliberato sui rendiconti degli esercizi 2014 e 2015 e sul bilancio di previsione 2016-2018, disponendo che l'ente adottasse tempestivamente ogni misura correttiva idonea a superare definitivamente le criticità rilevate. In data 3 dicembre 2018 il Comune di Galatone ha trasmesso la deliberazione consiliare di presa d'atto della Delibera n. 135/PRSP/2018, allegando una delibera del consiglio comunale (n. 65 del 29/11/2018) di presa d'atto della relazione del Sindaco sullo stato di attuazione del piano di rientro del disavanzo 2017 (art. 188, comma 1, d.lgs. n. 267/2000), nonché la relazione del Sindaco sullo stato di attuazione ai sensi dell'art. 188, comma 1, del TUEL, il quale prevede che "l'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186 può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto

il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio... Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza". Dalla medesima relazione del Sindaco al Consiglio comunale risultava che: con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 20/06/2018 era stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2017, che presentava un disavanzo di euro 399.549,06; con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 20/06/2018 era stato approvato un piano di rientro dal disavanzo, in 3 esercizi, con quote annuali costanti di euro 133.183,02 garantendo "la copertura integrale del disavanzo entro l'esercizio finanziario 2021"; nella stessa deliberazione erano state individuate le risorse necessarie al ripiano del disavanzo di euro 399.549,06. Inoltre, era stato comunicato che nell'esercizio 2018 si era data copertura alla quota di disavanzo di euro 133.183,02, si era proceduto ad una serie di azioni atte ad eliminare strutturalmente il ripetersi di situazioni che potessero pregiudicare per il futuro gli equilibri di bilancio, si era costituito l'ufficio unico del contenzioso, si era proceduto ad affidare ed a garantire una accelerata riscossione dei tributi, ed erano in corso ulteriori azioni atte a garantire la riscossione delle entrate; per gli esercizi 2019 e 2020, il Comune di Galatone, nel procedere all'approvazione del nuovo bilancio, rilevava una contrazione di spese correnti sui bilanci 2019/2021. Dai dati presenti in BDAP e nei questionari relativi al biennio in esame, con riferimento al risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio, sono emerse (Sezione I - tabella 1, pag.22, del questionario 2017) parti disponibili negative per euro 1.986.874,92 (2015), euro 1.937.600,29 (2016), ed euro 2.265.823,18 (2017).

Con nota del 21/05/2019 (prot. 2626, verbale n. 9 del 16/05/2019), l'Organo di revisione ha lamentato la presenza, in sede di compilazione del questionario 2017 nel sistema ConTe, di un errore bloccante che ha dovuto superare senza fornire il dato di riferimento. Lo stesso collegio ha infatti constatato, in riferimento alla quantificazione della cassa vincolata, che al 31/12/2017 il Tesoriere aveva dichiarato che la cassa vincolata risultava pari ad euro 70.936,08, al di sotto di quella reale: l'Organo di revisione ha dunque evidenziato che la

gestione 2017 è risultata *“in violazione del principio contabile applicato punto n.10 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”*. Non potendo l'Organo di revisione inserire un fondo cassa totale al 31/12/2017 pari ad euro 132.379,05 (di cui cassa vincolata euro 286.787,45), la parte del questionario 2017 dedicata alla cassa vincolata era quindi stata omessa. In altri termini, la cassa vincolata risultava maggiore della consistenza del fondo cassa alla stessa data. Da quanto i Revisori hanno potuto riscontrare, l'ente *solo di recente* si è premunito di adeguati strumenti di rilevazione della cassa vincolata. I Revisori (pag.41 del questionario al rendiconto 2017) hanno nuovamente reiterato *“la necessità di aggiornamento dei singoli vincoli di cassa alla data del 31/12/2017. Ciò si appalesa urgente ed inderogabile in considerazione della presenza di numerosi vincoli non registrati dal tesoriere. Il Collegio invita l'ente a procedere senza indugio alla ricostruzione dei singoli vincoli ex art 180 del TUEL ed a comunicarli attraverso idoneo provvedimento dirigenziale al tesoriere Comunale per l'aggiornamento contabile dei fondi di cassa vincolata”*.

Con recente nota del 06/06/2019 (prot. CdC 0002851-06/06/2019-SC_PUG-T75-A) il Comune ha però attestato il superamento della criticità rilevata (in sostanza dovuta ad una duplicazione del flusso telematico): alla data del 20/08/2018, le somme vincolate erano pari ad euro 289.161,99 a fronte di un fondo cassa di euro 1.793.464,37. Invece alla più recente data del 1/05/2019, le somme vincolate erano pari ad euro 130.135,83 a fronte di un fondo cassa di euro 2.182.135,83.

Con nota del 28/05/2019 (relazione del Sindaco sullo stato di attuazione del piano di rientro dal disavanzo, ai sensi dell'art. 188, comma 1) il Comune ha reso noto che in data 29.03.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021, ed in data 06.05.2019 è stato approvato il rendiconto 2018, che presenta un disavanzo di euro 1.714.172,14. La riduzione del disavanzo tra l'esercizio 2017 (euro 2.265.823,18) e l'esercizio 2018 (euro 1.714.172,14) risulterebbe, dunque, pari ad euro 551.651,04. Si chiede di confermare tutti i dati esposti, relazionando in merito alle misure correttive adottate riguardo alle criticità tuttora presenti.

5) L'ente nel corso del 2017 (punto 5 a pag.20-21 del relativo questionario) non aveva ancora provveduto a completare la valutazione dei beni patrimoniali in quanto l'istruttoria era in corso all'epoca della compilazione del questionario. Si chiede di confermare

l'avvenuta conclusione della procedura, o la presenza di criticità, evidenziandone i risultati

6) Il Comune di Galatone nel biennio in esame ha sempre fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria (tabelle 1.2.3.1 a pag.12 del questionario 2016, e 5 a pag.28 del questionario 2017). Occorre considerare che l'ente si era avvalso dell'anticipazione di liquidità di cui all'art.1, co.13, del D.L. 35/2013, sia nel corso del 2013 per euro 1.187.518,58, sia nel corso del 2014 per euro 750.000,00 (quadro 1.14.4, pag.32, del questionario 2014), e che l'ente ha anche ottenuto da Cassa depositi e prestiti nel 2015, ai sensi del decreto del MEF del 07/08/2015, come riferito dai Revisori con nota prot. CdC 132 del 16/01/2018, una anticipazione di liquidità di euro 359.935,23 da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2014 (da restituirsi con un piano di ammortamento a rate costanti di anni 20). I dati presenti nei questionari in esame non coincidono del tutto: ad es. nel questionario 2017 la tabella 5 a pag.28 non fa figurare l'anticipazione di tesoreria 2015, mentre nella colonna relativa all'anticipazione di tesoreria 2016 non vi è menzione delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti per euro 392.248,50 che invece risultano alla tabella 1.2.3.1, pag.12, del questionario 2016; nella tabella 5 a pag.28 del questionario 2017 non è menzionato nemmeno l'importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi. Occorre specificare le ragioni di quanto emerso, comunicando le azioni correttive adottate in merito. Si segnala anche la mancata compilazione della tabella 4, pagina 27, del questionario 2017. Occorre produrre i dati mancanti o dubbi. Con riferimento alla data odierna, l'ente dovrà comunicare: fondo cassa (distinguendo tra cassa libera e cassa vincolata); l'entità dell'anticipazione di tesoreria utilizzata e/o fondi vincolati utilizzati e non ricostituiti o non rimborsati; il limite della anticipazione di tesoreria concedibile; l'importo dei debiti certi, liquidi ed esigibili esistenti; analitiche ed aggiornate indicazioni in merito ai debiti certi, liquidi ed esigibili non estinti per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori (art.4 D.Lgs. 231/2002).

7) E' stata rilevata (tabelle 1.5.2, pag.16 del questionario 2016 e 5.2, pag.9 del questionario 2017), con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, la mancata eliminazione dei crediti iscritti fra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi (anche se non ancora prescritti). Si chiede di fornire chiarimenti in merito al relativo mantenimento in bilancio.

8) In materia di recupero della evasione tributaria, dalle tabelle 1.6.1 del questionario 2016 (pag.17) e 2.1 Sezione I.III del questionario 2017 (pag.31) sull'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione, è emerso quanto segue.

Nell'esercizio 2016, relativamente all'IMU, a fronte di un accertamento di euro 975.000,00, risultano effettuate riscossioni per soli euro 75.000,00; mentre per la TARSU/TIA/TARES, a fronte di un accertamento di euro 110.000,00, risultano effettuate riscossioni per soli euro 8.000,00; per COSAP/TOSAP e per tutti gli altri tributi non risulta effettuata alcuna attività. Peraltro, gli euro 975.000,00 ed euro 110.000,00 accertati per TARSU/TIA/TARES potrebbero essere il risultato di una previsione di entrata e/o di un illegittimo arrotondamento o comunque di una cattiva applicazione dell'art.179 del D.Lgs.n.267/2000. In aggiunta, in relazione al fondo crediti di dubbia esigibilità, l'Organo di revisione nella propria relazione al rendiconto 2016 (pag.21) nonché con nota in calce alla pag.19 del questionario 2016 ha rilevato *"che la costruzione del FCDE per il 2016 e la conseguente verifica di congruità appare molto aleatoria e non rispettosa di quanto previsto dal principio contabile...Non risultano evidenziate le diverse metodologie di calcolo e dunque non risulta possibile evidenziare la convenienza del metodo di calcolo previsti dalla norma"*; il Collegio ha anche invitato l'ente a *"predisporre idonei prospetti e/o carte di lavoro onde consentire a questo collegio la verifica di congruità del FCDE 2016. Il Collegio ha pertanto formulato apposita riserva in sede di parere"*. Si chiede di fornire chiarimenti in merito alle iniziative avviate per il superamento delle criticità evidenziate. Si conferma insufficiente la riscossione dei medesimi tributi nel corso dell'esercizio 2017 (Sezione I.III, pag.31, del questionario 2017): relativamente a TARSU/TIA/TARES, a fronte di un accertamento di euro 261.806,40, risultano effettuate riscossioni per soli euro 20.590,75; per IMU, a fronte di un accertamento di euro 656.430,00, non risulta addirittura alcuna attività di riscossione; mentre per COSAP/TOSAP e per tutti gli altri tributi non risulta, nuovamente, effettuata alcuna attività di accertamento. Inoltre, con riferimento alla tabella 1.6.2, pag.18-19 del questionario 2016, relativa all'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio, è emersa una non completa riscossione dei residui relativi a TARSU/TIA/TARI e IMU. Le medesime criticità sembrano persistere anche nell'esercizio 2017 (tabella 2.2, pag.32-33 del questionario 2017).

In relazione ai proventi per violazioni del codice della strada, emergono dati del tutto discordanti tra quelli riportati alla tabella 2.2 (terza riga), pag.32, del questionario 2017, e quelli di cui alla tabella 1.6.2 (terza riga), pag.18, del questionario 2016, relativamente ai quali l'Organo di revisione (nella nota in calce alla pag.19 del questionario 2016) fa presente che l'ente "*continua ad utilizzare erroneamente il principio di cassa non costruendo serie storiche evidenzianti il grado di riscossione*". Occorre motivare quanto descritto, nonché il persistere della già segnalata (si rimanda alla Deliberazione n.135/PRSP/2018 del 14 settembre 2018, pag.11-12) carente attività di recupero dell'evasione tributaria (mancati accertamenti e mancate o insufficienti riscossioni evidenziate), che comporta rischi per i futuri equilibri di bilancio dell'ente, e che sembra costituire una delle cause delle difficoltà dell'ente. A tal riguardo, considerati i dati emersi dai questionari del biennio **2016** e **2017** in esame, si chiede una dettagliata relazione, distintamente per ciascuna voce (es. ICI/IMU, TARSU/TIA/TARES/TARI, PROVENTI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, ecc.), in ordine ai residui attivi tuttora presenti in bilancio e di illustrare adeguatamente lo stato delle riscossioni per tali voci di entrata, fornendo aggiornamenti circa le somme riscosse. In particolare, distintamente per tributo e anno di accertamento, dovranno essere indicati i residui attivi tuttora presenti in bilancio e le somme finora riscosse. L'ente dovrà verificare e segnalare eventuali prescrizioni di crediti.

9) Nel 2016 (punti 1.7.2.1.a e 1.7.2.1.b a pag.20 del relativo questionario) risultano definitivamente eliminati dalle scritture di bilancio i crediti riconosciuti come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito, senza che il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza del credito sia stato adeguatamente motivato attraverso un'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dello stesso prima della sua eliminazione totale o parziale, o senza indicare le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione; non è stato conseguentemente ridotto il fondo crediti di dubbia esigibilità per lo stesso importo dei crediti eliminati dalle scritture contabili. Inoltre (punto 1.7.3 a pag.20 del questionario 2016), il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, senza motivare le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale. Si motivi quanto emerso.

10) Con riguardo alla tempestività dei pagamenti, il Comune, nell'esercizio 2016 (punto 1.8.1 a pag.21 del relativo questionario) non risultava avere adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. L'ente non risultava nemmeno aver allegato al rendiconto il prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 (punto 1.8.2 a pag.21 del questionario 2016). L'Organo di revisione con note inserite alla pag.21 del questionario 2016 ha segnalato, in merito alla tempestività dei pagamenti, che "l'ente non risulta dotato di idonei strumenti per facilitare e migliorare la tempestività dei pagamenti sia in termini di risorse umane che di risorse strumentali". Il medesimo Collegio dei Revisori nella propria relazione al rendiconto 2016 (pag.45) ha evidenziato che *"l'ente deve adottare misure ai sensi dell'art. 9 del DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, misure organizzative (procedure di spesa e di allocazione delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Al Collegio non risulta trasmesso il risultato delle analisi per il 2016 mentre per il 2015 è stato pari a giorni 30,11"*. Ciò premesso, constatato tuttavia che dal successivo questionario 2017 (Sezione I - Gestione Finanziaria, pag.11 del relativo questionario) non sembrerebbero rilevarsi le stesse problematiche, si chiede in ogni caso di confermare la completa (successiva) adozione degli atti necessari e delle azioni correttive per fronteggiare le criticità illustrate al presente punto, di segnalare la eventuale persistenza ad oggi delle stesse, e di inviare i dati sulla tempestività dei pagamenti per il 2018 e 2019.

11) Con riferimento agli Organismi partecipati, risulta (al punto 4.9, pag.34, del questionario 2016 ed alla Sezione IV - Organismi partecipati - punto 12, pag.19, del questionario 2017) che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra il Comune e le sue Società partecipate. Si sono anche verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli Organismi partecipati (punto 14, pag.19, del questionario 2017). Se ne esponano i motivi, e le misure adottate al riguardo.

I dati e i chiarimenti richiesti dovranno pervenire a questa Sezione, nell'ordine indicato nella presente nota, mediante posta elettronica certificata (indirizzo PEC:

puglia.controllo@cor-teconticert.it) entro il termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento della presente. Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi nelle giornate di giovedì e venerdì al Dott. Marco Pesola (tel. 080/5950307; mail marco.pesola@cor-teconti.it).

Si richiede una risposta chiara ed esaustiva per tutte le questioni esposte.

Bari, 12 luglio 2019.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE
Dott. Pierpaolo GRASSO